




La Commissione decide quindi di passare alla definizione dei criteri generali e specifici a cui la stessa farà riferimento nella valutazione titoli.

\* La Commissione, dopo aver preso atto:


    
Pag. 4

- a) che il bando in questione è disciplinato dalle disposizioni riportate dal D.P.R.27.03.2001 n. 220;
- b) che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  
 - 30 punti per i titoli;  
 - 70 punti per le prove d'esame.
- c) che i punti per le prove d'esame sono così ripartiti:  
 - 30 punti per la prova scritta;  
 - 20 punti per la prova pratica;  
 - 20 punti per la prova orale;
- d) che per la valutazione dei titoli ha a disposizione n. 30 punti, così ripartiti:
- |  |       |    |
|--|-------|----|
| - Titoli di carriera                   | punti | 15 |
| - Titoli accademici, di studio         | punti | 5  |
| - Pubblicazioni e titoli scientifici   | punti | 3  |
| - Curriculum formativo e professionale | punti | 7  |
- e) che la suddivisione dei punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti nell'ambito delle quattro categorie soprarichiamate, così come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220;
- f) che nella valutazione dei *titoli di carriera* vanno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220;
- f) che le *pubblicazioni e i titoli scientifici*, sono valutate a' sensi dall'art. 11 – lettera c) del D.P.R. 27.03.2001, n. 220;
- g) che il *curriculum formativo e professionale*, valutato in base ai criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220

Nonché dopo aver stabilito di procedere, come in effetti ha proceduto, alla integrale lettura degli artt. 7 – 11 – 12 – 13 - 14 – 15 e 16 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, passa alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli.

#### **DETERMINAZIONE dei CRITERI GENERALI per la VALUTAZIONE dei TITOLI**

1. I titoli per essere oggetto di valutazione devono essere presentati e/o autocertificati nei modi di legge. (Servizi e/o titoli autocertificati dal Candidato saranno valutati fino alla data di sottoscrizione della dichiarazione presentata);
2. In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
3. I servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
4. Per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al 1° giorno dell'ultimo mese;
5. Per la valutazione dei titoli, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi di servizio di giorni trenta o frazioni superiori a giorni quindici;
6. I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L.; (se non indicato si valuta al 50%)
7. Non saranno valutati attestati laudativi;



8. Non saranno valutati incarichi svolti in dipendenza di servizio espletati quale compito di istituto (partecipazione a commissioni, etc.);
9. Non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande o per la regolarizzazione della documentazione;
10. Gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successive alla terza sono superiori a 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500.
11. Le *pubblicazioni*, per essere oggetto di valutazione, debbono essere edite a stampa. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.

La Commissione stabilisce di valutare esclusivamente le pubblicazioni i cui testi siano stati presentati dai Candidati in originale e/o copia autenticata nei modi di legge. Eventuale produzione scientifica autocertificata, anche a curriculum, non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

12. Nel *curriculum formativo e professionale* sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.

La Commissione decide di valutare:

1. le attività professionali non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie devono essere documentate se riferite a servizi resi presso Enti Privati. Attività rese presso Enti Pubblici possono essere autocertificate ai sensi di legge (si intendono autocertificate anche se riportate a curriculum. Lo stesso deve risultare datato, sottoscritto, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e corredato da fotocopia di documento di identità - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
2. l'attività di docenza sarà valutata con riferimento alle ore e sarà valutata la partecipazione a corsi, convegni e congressi in qualità di relatore;
3. la partecipazione a corsi e congressi rispetto al numero di giornate di formazione a cui il Candidato ha partecipato.


Nel caso in cui dall'autocertificazione resa non sia possibile rilevare gli elementi necessari ad una corretta/completa valutazione e/o in mancanza del riscontro nel controllo disposto, la Commissione decide di non valutare il "titolo" autocertificato.

\* Dopo di che la Commissione prende atto che le prove d'esame relative al presente concorso, quali risultano dall'art. 43 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, sono le seguenti:

**Prova scritta** : vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica.  
punti 30

**Prova pratica** : consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.  
punti 20

**Prova orale** : attinente alla materia oggetto del concorso.  
punti 20 La prova orale comprenderà inoltre elementi di informatica e verifi-



**cherà la conoscenza almeno a livello iniziale di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, spagnolo.**

\* L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta, **corrispondente a punti 21/30**, mentre l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica, **corrispondente a punti 14/20**; **la prova orale** si intende superata con il raggiungimento di una valutazione **corrispondente a punti 14/20**: quindi sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

\* Ai sensi degli artt. 12 e 43 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, la Commissione, determina che la prova scritta consista nella risposta sintetica a n. 15 quesiti a risposta sintetica.

Le tre prove: *PROVA SCRITTA N. 1*, *PROVA SCRITTA N. 2* e *PROVA SCRITTA N. 3* sono allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale – **allegati n.ri 2-3-4**

\* La Commissione stabilisce quale criterio per la valutazione della prova scritta la correttezza, completezza e precisione delle risposte, sarà pertanto adottata una valutazione globale dell'elaborato;